



# COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

TOLMEZZO

Copia

## Verbale di deliberazione del Consiglio

N. **7** del Reg. Anno **2008** Data **29-02-2008**

tenutosi in seduta , presso la Sala riunioni della Comunità Montana della Carnia , l'anno il giorno **ventinove** del mese di **febbraio** alle ore **17.30** in seguito ad invito diramato dal Presidente in data 10/12/2007 prot. n. 15039

|                    | SI | No |
|--------------------|----|----|
| TOMACIELLO Silvano | x  |    |
| FACHIN Francesco   | x  |    |
| PERESSON Marlino   | x  |    |
| IURI Dario         | x  |    |
| DE ALTI Dario      | x  |    |
| DE ANTONI Flavio   |    | x  |
| IUSSA Paolo        |    | x  |
| FERRARI Manuele    |    | x  |
| CORISELLO DANIELE  | x  |    |
| GHIDINA Andrea     |    | x  |
| DIONISIO Olivo     |    | x  |
| BULLIANI Armando   |    | x  |
| NOT Lino           | x  |    |
| MAIERON Aulo       | x  |    |
| D'AVOLIO Pasquale  |    | x  |
| DEL FABBRO Arduino | x  |    |
| MARTINIS ANDREA    | x  |    |
| DE CRIGNIS Ermes   |    | x  |
| ARIIS Daniele      |    | x  |
| D'ANDREA Fabio     |    | x  |
| LUCCHINI Stefano   | x  |    |
| MAZZOLINI Luciano  | x  |    |
| MATTIA Manlio      | x  |    |
| CUCCHIARO Paolo    |    | x  |
| CORTOLEZZIS Luigi  |    | x  |
| SULLI Luciano      | x  |    |
| DE PRATO Arturo    | x  |    |
| MOSER Elio         |    | x  |
| ZANIER Emidio      |    | x  |
| FACHIN Roberto     |    | x  |
| ROMANO LEPRE       | x  |    |
| PLAZZOTTA Andrea   | x  |    |

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. **Lino Not**

Assiste il Segretario **dr.ssa Caterina Martin**

Sono designati scrutatori i signori:

La seduta é **pubblica**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE PROGRAMMA DI INCARICHI DI STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZA PER L'ANNO 2008

## Discussioni seguite e deliberazioni

Il Presidente, ricordato quanto previsto dall'art. 3, comma 55 della legge finanziaria 2008, illustra il programma di incarichi di studi, ricerca e consulenza proposto dai dirigenti dell'Ente. Fa presente che il conferimento dei suddetti incarichi richiede l'adeguamento delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 89 del D.lgs. 267/2000 (ordinamento degli uffici e dei servizi) in ordine alla definizione di limiti, criteri, modalità di affidamento e limite massimo di spesa annua, atto di competenza della Giunta e che con l'adozione da parte della Giunta delle suddette disposizioni regolamentari deve intendersi abrogato il "Regolamento per il conferimento di incarichi con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa" approvato con propria deliberazione n. 18 del 27-06-2007.

Assistono gli assessori esterni Corti, Pavoni e Plozner ed il revisore Mizzaro

### IL CONSIGLIO

VISTO l'art. 3, comma 55, della legge n. 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008) con cui si stabilisce che l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione, può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dall'organo consiliare;

VISTE le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo 2004 - 2009;

VISTI i programmi ed i progetti contenuti nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione 2008, dai quali discenderanno gli obiettivi gestionali da prevedere nel Piano Esecutivo di Gestione 2008;

VISTA ai fini di una corretta definizione degli incarichi di "studio, ricerca e consulenza", la deliberazione della Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di Controllo, 15.02.2005 n. 6, con la quale si chiariscono i criteri per valutare la legittimità degli incarichi e delle consulenze esterne e, in particolare, vengono definiti i contenuti di detti incarichi, per i quali si applica la norma innanzi citata;

DATO ATTO che la Corte dei Conti ha precisato che :

- 1) gli incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che, all'art. 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- 2) gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione;
- 3) le consulenze, infine, riguardano le richieste di pareri ad esperti;

CONSIDERATO che, a titolo esemplificativo, rientrano negli incarichi di cui trattasi:

- studio e soluzione di quesiti inerenti l'attività della Comunità;
- prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
- consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio;
- studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;

ATTESO che si può indicativamente rilevare l'esigenza di procedere all'affidamento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenza, giustificata da diversi fattori, in presenza di obiettivi o problematiche particolarmente complessi per i quali è opportuno acquisire dall'esterno le necessarie specifiche competenze, nella contestuale impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza all'ente ferme restando le condizioni alle quali la normativa vigente subordina la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni;

RITENUTO di procedere alla individuazione del programma di che trattasi atteso che la concreta valutazione del fabbisogno rimane in capo alla funzione della dirigenza;

VISTE le schede predisposte dai Dirigenti dell'Ente riportanti i presunti fabbisogni di professionalità per studi, ricerche e consulenze di cui si prevede la possibile attivazione nel corso del 2008;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 56 della citata legge 244/2007 il conferimento dei suddetti incarichi richiede l'adeguamento delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 89 del D.lgs. 267/2000 (ordinamento degli uffici e dei servizi) in ordine alla definizione di limiti, criteri, modalità di affidamento e limite massimo di spesa annua, atto di competenza della Giunta;

- che l'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle suddette disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;

CONSIDERATO che pertanto, con l'adozione da parte della Giunta delle suddette disposizioni regolamentari deve intendersi abrogato il "Regolamento per il conferimento di incarichi con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa" approvato con propria deliberazione n. 18 del 27-06-2007;

ATTESO che in relazione tra l'altro alle deleghe ricevute dai Comuni carnici ai sensi della lr. n.1/2006, all'approvazione da parte del Consiglio regionale della legge "Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano" e alla prossima pubblicazione dei bandi comunitari si renderà necessario procedere con l'affidamento di alcuni degli incarichi di studio, ricerca e consulenza e che pertanto si ritiene di dover procedere con gli estremi dell'urgenza all'approvazione del presente atto;

VISTI il vigente Statuto, il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e l'art. 7 del D.Lgs. 165/2001;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del T.u.ee.ll.

con voti unanimi, espressi nelle forme di legge e proclamati dal Presidente

#### DELIBERA

1. di approvare - sulla base delle proposte dei dirigenti - l'allegato elenco riportante l'indicazione degli incarichi di studio, ricerca o consulenza che potranno essere attivati nel corso dell'esercizio finanziario 2008, contenente l'indicazione del settore interessato, delle professionalità richieste, la tipologia di incarico, le motivazioni generali connesse alla opportunità ed al merito degli incarichi, facendo salvi eventuali provvedimenti integrativi, sulla base di effettive ulteriori necessità, tenendo conto anche di ipotizzati futuri chiarimenti ministeriali;

2. di dare atto che l'affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che dovrà, tra l'altro, definire, in conformità con le vigenti disposizioni in materia, i limiti, i criteri, le modalità e la spesa annua massima relativi al conferimento di incarichi esterni;

3. di invitare la Giunta a trasmettere all'organo consiliare un report annuale degli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza conferiti, con l'indicazione dei soggetti percettori, delle motivazioni dell'incarico e del compenso pattuito;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla sezione regionale della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla sua adozione;

5. di dare atto che il "Regolamento per il conferimento di incarichi con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa" di cui alle premesse deve intendersi abrogato con l'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al precedente punto 2..

Su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO

RILEVATA l'urgenza;

VISTO l'art.1, comma 19 della L.R. 21/2003;

con voti unanimi, espressi nelle forme di legge e proclamati dal Presidente

#### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R. 21/2003.

Allegato: c.s.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

f.to **IL PRESIDENTE**  
Lino Not

f.to **IL SEGRETARIO**  
dr.ssa Caterina Martin

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per **quindici** giorni consecutivi: dal **05-03-2008** al **20-03-2008**

f.to **L'IMPIEGATO RESPONSABILE**  
Emanuela Talotti

**05 mar 2008**

---

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio nel periodo suindicato e che contro la stessa non sono stati prodotti reclami o denunce addì 21-03-2008

**L'IMPIEGATO RESPONSABILE**  
Emanuela Talotti

*Emanuela Talotti*

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

addì **05 mar 2008**


**IL SEGRETARIO**  
dr.ssa Caterina Martin

*Caterina Martin*



Visto: **IL PRESIDENTE**  
Lino Not

*Lino Not*



# COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA

## TOLMEZZO

### Verbale di deliberazione della Giunta

N. **45** del Reg. Anno **2008** Data **04-03-2008**

L'anno **duemilaotto** il giorno **quattro** del mese di **marzo** alle ore **17.30**, nella sede del Comunità, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta

Sono intervenuti:

| Cognome e Nome dei membri |                 | Presenti | Assenti  |
|---------------------------|-----------------|----------|----------|
| NOT Lino                  | Presidente      | Si       |          |
| CORTOLEZZIS Luigi         | Vice Presidente | Si       |          |
| CORTI Marino              | Assessore       |          | Si       |
| DE CRIGNIS Ermes          | Assessore       | Si       |          |
| MAZZOLINI Luciano         | Assessore       | Si       |          |
| PAVONI Marino             | Assessore       | Si       |          |
| PLAZZOTTA Andrea          | Assessore       | Si       |          |
| PLOZNER Alessandro        | Assessore       | Si       |          |
| TOMACIELLO Silvano        | Assessore       | Si       |          |
|                           |                 | <b>8</b> | <b>1</b> |

Assiste il Segretario **Caterina Martin**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il **Lino Not**

**OGGETTO:** REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che l'art. 3, comma 56 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) prevede che i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione, debbono essere definiti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e che con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e le consulenze;

RITENUTO di dover approvare un nuovo testo normativo ad integrazione del vigente regolamento per l'ordinamento della struttura organizzativa che tenga conto delle novità apportate dalla citata disposizione;

VISTO il testo del regolamento integrativo di cui sopra;

AVUTO riguardo in merito alla seguente normativa:

-art. 3 commi 18,54,55,56,57, 76 della Legge 24-12-2007 n.244

-art. 1 comma 173 della Legge 23-12-2005 n.266

-art. 7 e 53 del decreto Legislativo 165/2001 con particolare riferimento, rispettivamente, ai commi 6 ter e 14

-art. 1 comma 127 della Legge 23-12-1996 n.662

AVUTO riguardo alla seguenti forme interpretative:

-delibera n. 4/2006 del 17-02-2006 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie

-delibera 15-02-2005 n. 6 della Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede di Controllo

-circolare 21-12-2006 n. 5 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica

-circolare 15-07-2004 n. 4 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO l'art. 16 della L.R. 33/2002;

RITENUTO di procedere all'approvazione del testo regolamentare di cui sopra, considerandolo rispettoso della sopraccitate norme e riferimenti interpretativi, con gli estremi dell'urgenza, atteso che occorre procedere al conferimento di incarichi di consulenza in relazione ad attività che questa amministrazione intende portare avanti

ACQUISITI i pareri di cui all'art.49 del D.Lvo 267/2000;

VISTO l'art.1 comma 19 della LR21/2003;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge;


#### DELIBERA

1. di approvare l'allegato regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni all'amministrazione costituito da 8, articoli ad integrazione del regolamento per l'ordinamento della struttura organizzativa della Comunità;
2. di inviare copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Friuli Venezia Giulia;
3. di trasmettere copia del presente atto alle Organizzazioni Sindacali per informazione;
4. di dichiarare - con votazione separata ed unanime - il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/03.

Allegato n. 1


**IL PRESIDENTE**

Lino Not



**IL SEGRETARIO**

Caterina Martin




---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per **quindici** giorni consecutivi: dal **10-03-2008** al **25-03-2008**

**L'IMPIEGATO RESPONSABILE**

Emanuela Talotti



addi

11 0 MAR. 2008

---

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio nel periodo suindicato e che contro la stessa non sono stati prodotti reclami o denunce

addi

2 6 MAR. 2008

**L'IMPIEGATO RESPONSABILE**

Emanuela Talotti



# REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

## Articolo 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente Regolamento – ad integrazione del Regolamento per l'ordinamento della struttura organizzativa della Comunità - disciplina le procedure per il conferimento, da parte dell'Amministrazione, degli incarichi per prestazioni intellettuali di collaborazione, di studio, ricerca e consulenza a soggetti estranei all'amministrazione, come previsto all'art. 3 comma 56 della legge 244/2007, esercitati in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del Codice Civile e delle disposizioni ad esso seguenti.
2. Per gli incarichi relativi a studio, ricerca e consulenza, con esclusione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, l'affidamento può avvenire solo se gli stessi sono ricompresi nell'ambito della programmazione annuale approvata dal Consiglio come previsto dall'art. 3 comma 55 della legge 244/2007.
3. Il conferimento degli incarichi di cui al comma precedente deve avvenire nel rispetto dei principi di libera prestazione di servizi, la non discriminazione, l'uguaglianza di trattamento, la trasparenza, la proporzionalità (Trattato CE artt. 28,43,49)
4. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni, il contenimento degli stessi ed il loro monitoraggio.
5. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali di cui al comma successivo, e in particolare:
  - a) incarichi affidati a soggetti esercenti attività professionale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita Iva;
  - b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni altamente qualificate, di natura autonoma, caratterizzate dalla continuità della prestazione e dal potere di coordinamento e direzione dell'amministrazione;
  - c) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.
6. Le procedure di cui al presente Regolamento riguardano gli incarichi per attività intellettuali di studio, di ricerca e di consulenza, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'amministrazione, e gli incarichi di collaborazione, anche in materie e per oggetti rientranti nelle competenze delle proprie strutture, qualora sia stata accertata l'assenza di professionalità adeguate all'interno e con riferimento all'organizzazione delle stesse.

Rientrano in via esemplificativa i seguenti tipi di prestazione:

- a) Prestazioni professionali finalizzate allo studio e soluzioni di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente che si esprimano in relazioni scritte, resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi;
- b) Consulenze giuridiche per specifici quesiti, al di fuori di rappresentanza processuale;
- c) Studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi e normativi;

Sono esclusi gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, per il patrocinio dell'amministrazione, per la rappresentanza, l'assistenza e la domiciliazione in giudizio, per la realizzazione di lavori pubblici ai sensi del Codice sui Contratti e per gli appalti e le esternalizzazioni di servizi.

## Articolo 2 - Presupposti per il conferimento

1. Per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, l'amministrazione, con provvedimento motivato, può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti esterni all'amministrazione in presenza dei seguenti presupposti:



- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle materie di competenza attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, evitando genericità e ripetitività o continuità delle prestazioni;
  - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. L'accertamento deve essere effettuato dal Responsabile del procedimento interessato, attraverso la puntuale verifica della possibilità da parte delle professionalità interne in grado di adempiere all'incarico. E' equiparata all'assenza l'impedimento delle professionalità interne dovute a ragioni di urgenza o particolare complessità dell'incarico;
  - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
  - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto, compenso della prestazione e la proporzione tra il compenso corrisposto all'incaricato, l'attività effettivamente prestata e l'utilità conseguita.
2. E' vietato fare ricorso ad incarichi a soggetti esterni quando ciò possa dar luogo ad illegittime duplicazioni, non solo in relazione a funzioni proprie degli organi burocratici dell'ente, ma anche in relazione a precedenti incarichi conferiti a altri soggetti esterni aventi contenuto identico o simile, in corso di espletamento.
3. Gli incarichi di collaborazione, nel rispetto dei principi di cui all'art. 7 c. 6 del D.lgs. n. 165/01, possono essere conferiti a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- a) diploma di laurea magistrale o titolo equivalente; si prescinde dal titolo universitario esclusivamente nel caso in cui l'incarico riguardi ambiti e materie la cui specializzazione, pur richiedendo una conoscenza qualificata, non sia presente nell'offerta universitaria (ad esempio in relazione alle caratteristiche linguistiche e culturali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, tenuto conto della peculiarità e delle caratteristiche autoctone della stessa)
  - b) esperienze professionali qualificate nelle materie oggetto dell'incarico.

### **Articolo 3 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative**

1. L'amministrazione procede, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, per importi pari o superiori a 20.000,00 euro e fino a concorrenza della soglia comunitaria, (importo al netto dell'Iva, se dovuta, e degli oneri previdenziali e contributivi, se dovuti), alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative dei curricula avviate con specifici avvisi pubblicati all'albo pretorio dell'ente e sul sito internet dell'amministrazione.
2. Negli avvisi sono evidenziati:
- a) l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'incarico professionale;
  - b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
  - c) la sua durata;
  - d) il compenso previsto;
  - e) le professionalità richieste;
  - f) i criteri e le modalità selettive previste.

### **Articolo 4 - Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative**

1. Il Responsabile del Servizio competente procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione, valutando, in termini comparativi, gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base di criteri prestabiliti a sua scelta, fra cui a titolo esemplificativo si possono citare:
- a) esame dei titoli posseduti e delle esperienze di lavoro più recenti inerenti le attività oggetto dell'incarico precedentemente maturate presso l'Ente o altri enti, con facoltà di richiedere anche colloqui di approfondimento;

- b) caratteristiche qualitative e metodologiche desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
  - c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
  - d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione.
2. Resta inteso che, in relazione alle peculiarità dell'incarico, l'amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione comunque da indicare nell'avviso.
  3. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti dell'Ufficio competente.

#### **Articolo 5 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento di procedure comparative**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, il Responsabile competente può conferire ad esperti esterni incarichi professionali di natura intellettuale, in via diretta e fiduciarmente, senza l'esperimento di procedure di selezione, qualora ricorrano le seguenti situazioni:
  - a) in casi di assoluta urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione. Non costituisce urgenza lo scadere di termini programmabili;
  - b) per attività comportanti prestazioni di natura intellettuale, artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
  - c) in ogni caso per incarichi il cui importo, al netto dell'IVA se dovuta, sia inferiore a 20.000,00 Euro.
  - d) In caso di ricorso a dipendenti di altra Pubblica Amministrazione autorizzati ai sensi dell'art. 1 comma 58 bis della legge n. 662 del 23/12/1996.

#### **Articolo 6 - Formalizzazione dell'incarico e verifiche**

1. L'amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.
2. Il disciplinare di incarico, anche nella forma della lettera di incarico, contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:
  - a) della durata che deve essere commisurata all'entità del progetto. E' ammessa proroga per esigenze sopravvenute e con atto motivato;
  - b) dell'oggetto che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'Amministrazione conferente;
  - c) delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali. In particolare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento e direzione da parte dell'Amministrazione committente. Non possono tuttavia prevedere vincoli in termini di orario o di subordinazione;
  - d) del compenso correlato all'utilità derivante all'Amministrazione ed in ogni caso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito. Per la sua determinazione si tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità anche sulla base delle vigenti tariffe professionali, dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. In difetto si potrà fare riferimento ai correnti prezzi di mercato.

- e) delle penali per la ritardata esecuzione della prestazione e le condizioni di risoluzione anticipata del rapporto medesimo nel caso, tra l'altro, di accertata sussistenza di una causa di incompatibilità all'assunzione dell'incarico.
3. Il Responsabile competente, prima di corrispondere il saldo, verifica il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso, acquisendo una relazione o un riscontro puntuale al riguardo quando l'oggetto della prestazione non si sostanzia già nella produzione di studi, ricerche o pareri o comunque di documenti.

#### **Articolo 7- Limiti di spesa**

1. Per le consulenze, studi, ricerche e collaborazioni il limite massimo di spesa annuo è pari al 5% del complesso delle spese correnti previste in bilancio.
2. Il limite di cui sopra si intende al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti per legge.
3. Non concorrono al raggiungimento del limite sopra indicato le spese per gli incarichi i cui oneri sono finanziati con fondi di terzi.

#### **Articolo 8 - Norme procedurali e pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m.i., i provvedimenti di incarico per collaborazioni, consulenze, studi e ricerche sono pubblicati, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, sul sito web dell'Ente.
2. A tale fine gli atti ed i provvedimenti sono trasmessi, a cura del Responsabile del procedimento, all'ufficio deputato alla gestione del sito Web entro 3 giorni dalla loro adozione e pubblicati entro i successivi 3 giorni lavorativi. I provvedimenti rimangono pubblicati per la durata di sei mesi e la loro efficacia decorre dalla data di pubblicazione sul sito.
3. Gli stessi atti se riferiti a studi, ricerche o collaborazioni e se di importo superiore a euro 5.000,00 ai sensi dell'articolo 1 comma 173 della legge 266/2005, debbono essere inviati, a cura del Servizio Finanziario, entro 2 mesi dalla loro adozione, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
4. Per gli adempimenti previsti a seguito della istituzione della Anagrafe delle prestazioni, ai sensi dell'art 1 comma 127 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m.i, e dell'art. 53 comma 14 del Dec. Lgs. 165/2001, sono formati e pubblicati semestralmente sul sito Web dell'Amministrazione, gli elenchi contenenti tutti gli incarichi esterni conferiti, compresi quelli esclusi ai sensi dell'art. 1 comma 6, comunque affidati. Gli elenchi debbono contenere il nominativo, l'indicazione della ragione degli incarichi e dell'ammontare dei compensi corrisposti nel semestre. Tali elenchi restano pubblicati sul sito web dell'amministrazione per il semestre successivo e sono trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica con le modalità previste dal medesimo.
5. In caso di incarichi affidati mediante collaborazioni coordinate e continuative, la determinazione divenuta esecutiva dovrà inoltre essere inviata all'Ufficio Personale per la comunicazione al Centro per l'impiego almeno tre giorni prima dell'instaurazione del rapporto.
6. Qualora l'incarico venga conferito a persone che provengano da Amministrazioni Pubbliche, al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, l'Amministrazione è tenuta inoltre a comunicare, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'amministrazione di appartenenza i compensi erogati nell'anno precedente.

7 In sede di Conto Consuntivo viene comunicato al Consiglio un report degli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza conferiti, con l'indicazione dei soggetti percettori, delle motivazioni dell'incarico e del compenso.